



COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di Arezzo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 del 10.11.2011 I.E.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'anno DUEMILAUNDICI a questo dì DIECI mese di NOVEMBRE alle 15,00 nel civico palazzo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge e riunita in numero legale sotto la presidenza del Sindaco FRANCESCO MARIA GRASSO, come segue:

	Presenti	Assenti
1) BERTINI ELISA	X	
2) FABIANO PIERLUIGI	X	
3) FRANCINI PIERO	X	
4) RIGHI ARIANNA	X	
5) ROSSI GIOVANNI	X	

	5	0

E con la partecipazione del *Segretario generale Dott. Giacomo Santi* incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Prov. Arezzo)

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Argomento iscritto al punto **240** dell'O.d.G. della seduta del 10/11/2011


OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Funzionario proponente: Rag. Elisetti Mara
Responsabile del Servizio Entrate




Parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.


Il Dirigente del Settore urbanistica
e programmazione del Territorio



Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
(dott. G. Deventi)



Montevarchi, 10/11/2011



**APPROVAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE
AREE EDIFICABILI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI ICI**

Premesso quanto segue:

- che l'art. 1 -comma 2 -del citato D. Lgs. 504/92, prevede, quale presupposto d'imposta, fra l'altro, il possesso di aree fabbricabili, per le quali ai sensi del successivo art. 5 - comma 5 -la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

- che l'art. 2 comma 1 - lett. b) medesimo D.Lgs n° 504/1992 dispone che “ *per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità*” omissis;

Ritenuto opportuno precisare, a livello interpretativo, circa l'effettiva tassazione delle suddette aree, che con apposita norma (l'art. 11 *quaterdecies*, comma 16, del D.L. n° 203/2005, convertito dalla legge n° 248/2005) stabilisce che “ *ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n° 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*”;

- che l'art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006, ha previsto che “... *un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Consiglio Comunale del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*”;

Richiamata inoltre la giurisprudenza in materia, riscontrata come avente carattere interpretativo e quindi con effetti retroattivi, emanata dalla Corte di cassazione a sezioni riunite e nello specifico l'ordinanza n. 41 del 25/02/2008;

Relativamente alla base imponibile assoggettabile al tributo, l'art. 5 comma 5 del citato decreto istitutivo dell'I.C.I. stabilisce: “*il valore delle aree edificabili, nell'ambito della disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;*

L'art. 59, lettera g) del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, dispone: “*il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;*

L'art.12 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I approvato con atto consiliare n. 23 del 27/03/2003, recependo il dettato normativo ha stabilito :

“.....*La Giunta Comunale, con specifico provvedimento da adottarsi annualmente determina per zone omogenee, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, sulla base di quanto proposto dall'Agenzia del Territorio;*

Richiamate in ordine temporale i seguenti atti deliberativi approvati dall'Ente, in merito all'argomento:

- In data **25/03/2009**, il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. **35** avente per oggetto: “ **Art. 55 comma 6 della legge regionale 1/2005 e regolamento urbanistico del Comune di Montevarchi – Indirizzi operativi** “ nel cui dispositivo si prende atto che per le aree di trasformazione ed i lotti liberi di completamento soggetti ad intervento edilizio diretto convenzionato non interviene la decadenza di cui all'art. 55 comma 6 della legge Regionale 1/2005;
- In data **18/02/2010** il Consiglio Comunale ha adottato il seguente atto deliberativo n. **9** avente per oggetto: **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 4/2008 - RAPPORTO AMBIENTALE E RELAZIONE DI SINTESI NON TECNICA; VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE E AI VARI CONTENUTI DELL'ART. 55 COMMI 5 E 6 DELLA L.R. 1/2005** (pubblicato nel BURT in data 03/03/2010);
- In data **30/09/2010** il Consiglio Comunale ha approvato l'atto deliberativo n. **62** avente per oggetto: **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 4/2008. VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE E AI CONTENUTI DELL' ART. 55 COMMI 5 E 6 DELLA L.R. 1/2005;**
- In data **05/05/2011**, Giunta Comunale n. **109** viene adottato apposito atto deliberativo avente per oggetto: “*atto di indirizzo per la determinazione del valore venale delle aree edificabili presenti nel territorio comunale a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento urbanistico ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili*”.

Preso atto di quanto contenuto nell'atto sopra richiamato relativamente ai valori da prendere a base per la tassazione delle aree edificabili ai fini ICI - che espressamente prevede:

- *Di stabilire limitatamente alla scadenza per il pagamento dell'ICI in acconto (16/06/2011) che i soggetti passivi potranno assumere a base per il calcolo, i valori adottati nell'anno 2010, per poi procedere a conguagliare gli importi dovuti nella rata di saldo, da corrispondere entro il giorno 16 dicembre 2011, escludendo l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento.*

- I possessori di aree edificabili che non possono fare riferimento ai valori applicati nell'anno precedente dovranno procedere ad una stima riferendosi all'art. 5, comma 5 del Dlgs 504/1992.

Verificata la necessità di determinare il valore delle aree edificabili in relazione al vigente Piano Urbanistico Comunale, al fine di consentire ai rispettivi proprietari di effettuare il pagamento dell'**I.C.I.** sulla base di un valore imponibile ritenuto congruo dall'ente impositore;

Preso atto dell'elaborato redatto dal servizio U.O.A. Programmazione strategica e pianificazione della città e del territorio che in modo analitico riportano le valutazioni per le singole fattispecie;

Evidenziato che la stima è stata redatta ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e riferita a tipologie, destinazioni e localizzazioni sul territorio comunale, in aderenza a quanto stabilito dalla legislazione e giurisprudenza in atti sancita dalle sentenze della cassazione;

Che l'amministrazione comunale nel periodo dell'iter approvativo del regolamento urbanistico ha provveduto a fornire informazioni ai contribuenti in sede di pagamento ICI (acconto/saldo) con manifesti pubblici regolarmente affissi (referto di pubblicazione) indicando le modalità operative per i soggetti passivi da prendere a base per l'assolvimento dell'obbligo tributario:

AREE EDIFICABILI anno 2010 acconto

L'aliquota per la tassazione delle aree edificabili è del 7 per mille.

Occorre precisare che le aree ATR contenute nel regolamento urbanistico approvato nell'anno 2004 e sottoposte a piano attuativo di iniziativa privata per le quali è intervenuta la legge regionale n. 1/2005 sono da considerarsi non pianificate a partire dal giorno 21/01/2009.

La perdita di efficacia stabilita dall'art. 55 della legge regionale 1/2005 si verifica allorchè entro 5 anni non sia stata stipulata la relativa convenzione - ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune.

La perdita di efficacia (**DECADENZA**) opera esclusivamente per i piani attuativi a far data dal giorno 21/01/2009. Pertanto l'ICI annualità 2009 è dovuta limitatamente a mesi 1.

Per le aree di trasformazione ed i lotti liberi di completamento soggetti ad intervento edilizio diretto convenzionato non interviene la decadenza di cui all'art. 55 della L. R. n. 1/2005.

In data 18/02/2010 il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 9 ha adottato la variante allo strumento urbanistico - (pubblicato nel BURT in data 03/03/2010). La procedura attualmente in itinere, potrà considerarsi conclusa con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. I suoli pianificati da detto strumento urbanistico dovranno assolvere al pagamento dell'ICI come previsto dalle norme in vigore.

AREE EDIFICABILI anno 2010 saldo

L'aliquota per la tassazione delle aree edificabili è del 7 per mille.

Ai fini della corretta tassazione delle aree edificabili occorre richiamare gli atti deliberativi adottati dall'Amministrazione, consultabili nel sito www.comune.montevarchi.ar.it - link SIT Urbanistica/edilizia/SUAP ovvero disponibili presso gli uffici comunali:

- Atto deliberativo G.C. n. 35 del 25/03/2009;
- Atto deliberativo C.C. n. 9 del 18/02/2010 - pubblicato nel BURT in data 03/03/2010;
- Atto deliberativo C.C. n. 62 del 30/09/2010 - pubblicato nel BURT n. 43 del 27/10/2010;
- Occorre precisare che le aree ATR contenute nel regolamento urbanistico approvato nell'anno 2004 e sottoposte a piano attuativo di iniziativa privata per le quali è intervenuta la legge regionale n. 1/2005 sono da considerarsi non pianificate a partire dal giorno 21/01/2009.

La perdita di efficacia stabilita dall'art. 55 della legge regionale 1/2005 si verifica allorché entro 5 anni non sia stata stipulata la relativa convenzione - ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune.

La perdita di efficacia (**DECADENZA**) opera esclusivamente per i piani attuativi a far data dal giorno 21/01/2009. Pertanto l'ICI annualità 2009 è dovuta limitatamente a mesi 1.

Per le aree di trasformazione ed i lotti liberi di completamento soggetti ad intervento edilizio diretto convenzionato non interviene la decadenza di cui all'art. 55 della L. R. n. 1/2005.

Considerato che la base imponibile dei terreni edificabili per il calcolo dell' I.C.I. è costituita dal "*valore venale in comune commercio...*" Tali valori saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati ai singoli soggetti in applicazione dell'art. 31, comma 20, della L. 289/2002, che obbliga i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, a darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente;

Essendo in itinere la procedura sopra descritta, si informa che i soggetti tenuti al pagamento dell'ICI - Aree Edificabili anno 2010, possono avvalersi per il calcolo, dei valori stabili e vigenti nell'anno 2009. Successivamente gli importi dovuti all'amministrazione dovranno essere sottoposti a conguaglio senza aggiunta di sanzioni per ritardato pagamento.

AREE EDIFICABILI anno 2011

Relativamente ai valori delle aree edificabili per l'anno 2011, con apposito atto deliberativo approvato in data 05/05/2011 dalla Giunta Comunale (n. 109) è stato stabilito - limitatamente alla scadenza per il pagamento dell'ICI in acconto (16/06/2011) - che i soggetti passivi potranno assumere a base per il calcolo, i valori adottati nell'anno 2010, per poi procedere a conguagliare gli importi dovuti nella rata di saldo, da corrispondere entro il giorno 16 dicembre 2011 senza sanzioni per ritardato pagamento.

- I possessori di aree edificabili che non possono fare riferimento ai valori applicati nell'anno precedente dovranno procedere ad una stima riferendosi all'art. 5, comma 5 del Dlgs 504/1992.

Richiamato inoltre il vigente regolamento ICI (approvato in data 30/01/2002 dall'organo Consiliare) che all'Art. 11 disciplina i rimborsi spettanti nel caso di Aree divenute inedificabili come in sintesi:

"A norma dell'art. 59 primo comma lettera f) del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio Tributi provvederà al rimborso dell'imposta pagata, senza aggiunta di interessi, per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito di varianti apportate agli strumenti urbanistici dell'amministrazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso presentata dai singoli contribuenti."

Che per effetto della norma sui rimborsi ICI disciplinata dalla legge 296/2006- potrebbero in effetti risultare versamenti effettuati in eccesso dai singoli contribuenti, in virtù della riduzione dei valori delle aree stesse essendo stato ridotto l'indice territoriale;

Vista altresì la legge finanziaria per l'anno 2003, n° 289/02, all'articolo 31 (Disposizioni varie per gli enti locali), comma 20, recita: *"I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente."*

Ritenuto opportuno agevolare i contribuenti soggetti al pagamento dell'ICI sulle aree edificabili fornendo in sede di applicazione dell'art. 31 (sopra descritto) elementi aggiuntivi ma necessari alla corretta definizione della propria situazione tributaria, quali la superficie edificabile – la tipologia di edificabilità – il valore – negli anni in esame (2009/2010/2011), rispondendo in tal modo alle numerose istanze presentate nel periodo che racchiude la decadenza del precedente regolamento urbanistico e fino all'approvazione della presente deliberazione;

Preso atto che la norma stabilisce che la notifica deve essere indirizzata al proprietario, ma in realtà la soggettività passiva ICI comprende anche:

- proprietario;
- usufruttuario;
- titolare del diritto d'uso o di superficie;
- concessionario di beni demaniali;
- utilizzatore nei contratti di leasing;
- enfiteuta.

Richiamato lo statuto del contribuente, (legge 27 luglio 2000, n. 212) nella parte che attiene all'art. 3 -*"le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previste...."*

Preso atto che la scadenza per il pagamento della rata di saldo dell'ICI è stabilita dall'art. 37 - comma 13 - del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge 248/2006 proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile in due soluzioni:

- dal 1 al 16 giugno : si versa il 50% dell'imposta dovuta;
- dal 1 al 16 dicembre : si versa il saldo dell'imposta dovuta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno).

VISTI i pareri favorevoli espresso dal Dirigente del Settore Finanza e Contabilità, e dal Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione del territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Per tutte le motivazioni sopra espresse e con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare i valori delle aree edificabili presenti nel territorio ai fini dell'applicazione dell'ICI, contenuti nella relazione allegata (**allegato n. 1**) come parte integrante e sostanziale al presente atto, elaborata nel rispetto dell'art. 1 -comma 2 - e art. 5 -comma 5 - del citato D. Lgs. 504/92. La base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
2. Di dare atto che le deliberazioni richiamate in premessa si intendono integralmente trascritte nel dispositivo dell'atto.
3. Di procedere, in applicazione **dell'art. 31 della legge finanziaria per l'anno 2003, n° 289/02**, all'invio di apposita comunicazione ai soggetti indicati dalla legge, circa la natura di area fabbricabile, per garantirne l'effettiva conoscenza ai proprietari.
4. Di **fornire contestualmente**, ai soggetti interessati dalla procedura di cui trattasi - elementi aggiuntivi di dettaglio, necessari alla corretta definizione della propria situazione tributaria, quali la superficie edificabile – la tipologia di edificabilità – il valore negli anni in esame (2009/2010/2011), rispondendo in tal modo alle numerose istanze presentate, nel periodo che racchiude la decadenza del precedente regolamento urbanistico e fino all'approvazione della presente deliberazione. Entro 60 giorni (statuto del contribuente) dal ricevimento della raccomandata inviata dall'ente in applicazione dell'art. 31 della legge finanziaria per l'anno 2003, n° 289/02, più volte menzionato, i soggetti passivi interessati, **dovranno procedere al versamento del conguaglio delle somme dovute, (imposta ed interessi) per le annualità 2009/2010./2011**

Come espressamente previsto dalla deliberazione n. 109/2011 non saranno applicate sanzioni per ritardato pagamento, nei casi sopra menzionati.

La mancata comunicazione (art. 31 sopra richiamato) da parte del Comune non incide sul presupposto dell'imposta (che è sempre dovuta) ma potrebbe incidere sull'applicabilità o meno delle sanzioni. (Cass. N° 15558/2009).

5. Di stabilire limitatamente alla scadenza per il pagamento dell'ICI per l'anno 2011 dovuta **dai soggetti possessori di aree edificabili che non sono stati oggetto della decadenza di cui all' 55 LR. 1/2005 – che il**

pagamento dell'annualità 2011 dovrà avvenire entro la scadenza di legge, (16/12/2011) con espresso riferimento alla presente delibera, che sarà resa pubblica nei modi di legge e pubblicizzata attraverso l'invio a tutti gli operatori del settore (CAF – Studi professionali – sito web del Comune – manifesto pubblico ecc. ecc.) come da **ALLEGATO N. 2** alla presente deliberazione.

6 . Potranno essere presentate istanze di rimborso entro i termini di legge, qualora il contribuente avesse versato somme in eccesso rispetto al dovuto, (ai sensi dell'art. 1, comma 164, L. 296/2006, il rimborso ICI dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla istanza.)

7 - Il passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ovvero qualsiasi variazione di valore, ancorché deliberato dal comune - deve essere sempre dichiarato dal contribuente il quale può esprimere un diverso valore venale del bene supportato da valutazioni oggettive rispetto ai valori attribuiti dall'Ente (Cass. N°11440/2010).

8- Di prevedere nel bilancio di previsione 2012 al capitolo di PEG 630 la somma necessaria per procedere ai rimborsi su istanze che saranno presentate dagli aventi diritto per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 1, comma 164, L. 296/2006, (il rimborso ICI dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla istanza.)

9- Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di AREZZO

DELIBERA G.C. n. 240 del 10.11.2011

**GLI ELABORATI SONO ALLEGATI
ALL'ORIGINALE CARTACEO**

Il Sindaco
f.to Grasso Francesco Maria




Il Segretario Generale
f.to Dott. Santi Giacomo

Il sottoscritto sulla relazione dell' Ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69) ed è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art.125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale, li..... **22 NOV. 2011**

Per copia conforme ad uso amministrativo



Il Segretario generale
f.to Dott. Giacomo Santi

Dalla residenza Comunale, li..... **22 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Santi

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.....al.....ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza Comunale, li.....

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Giacomo Santi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Santi
